

Nota informativa n°: 11/2021

Oggetto: *Al via i controlli sugli esportatori abituali*

Sommario: A partire dal 1° gennaio 2022 i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.R. 746/1983 (con. L. 17/1984).

Contenuto: _____

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020) il legislatore ha previsto, nell’ambito delle misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva.

In particolare sono state previste 2 macro-aree di intervento:

- **l’effettuazione di specifiche analisi di rischio** e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- **l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui** questa riporti un numero di protocollo relativo a una **lettera d’intento invalidata**. Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sono state poi individuate le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le disposizioni in esso contenute avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022. Le attività di analisi e di controllo saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La descritta procedura di analisi di rischio e di controllo verrà eseguita dall' Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d'intento presentate e verranno disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d'intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Nel caso le descritte verifiche conducano ad un esito irregolare le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente verranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, **l'Agenzia delle Entrate invierà al soggetto emittente una comunicazione a mezzo pec che riporterà il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata/scartata**, le relative motivazioni, le anomalie riscontrate e l'Ufficio al quale presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti per assumere la qualifica di esportatore abituale.

L'ufficio ha tempo 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, per rimuovere il blocco sulla dichiarazione d'intento, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l'inibizione e ne darà comunicazione al contribuente. In concomitanza con la procedura d'invalidazione **l'Agenzia delle Entrate invierà anche al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento**, una comunicazione a mezzo pec che riporterà i dati identificativi del soggetto emittente e il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata**.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente sarà anche inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA CON DICHIARAZIONE D'INTENTO

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto Iva, da trasmettere al sistema Sdi nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.

La fattura elettronica deve riportare:

- nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 " *Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento*";
- nel campo <Riferimento testo> gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, che è composto di 2 parti:
 - la prima, formata da 17 cifre (ad esempio 08060120341234567);
 - la seconda, di 6 cifre (ad esempio 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".
- nel campo <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dott.ssa Nicoletta Biasin